



**ORDINANZA N. 14**

**del 20-02-2024**

**O G G E T T O: MISURE A TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA E DELLA VIVIBILITA' URBANA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CHIAMATA DI MARZO" - XXIII^ EDIZIONE**

**IL SINDACO**

**Prot. n. 2606/2024**

Premesso che domenica 25 Febbraio 2024, si svolgerà la tradizionale manifestazione denominata "Chiamata di Marzo", giunta ormai alla sua 23<sup>a</sup> edizione, con la presenza di una rilevante concentrazione di partecipanti ed un elevato afflusso di pubblico nel centro cittadino e per la quale la locale associazione "Ciamar Marso" ha presentato al Suap apposita pratica n. 94008290242-09022024-1502;

Evidenziato che la gestione di tale evento, trattandosi di iniziativa a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine sia di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo, che per scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro, lattine e/o bottiglie di plastica durante l'evento;

Richiamate:

- la circolare del Ministero dell'Interno - Dip. Pubblica Sicurezza - n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone condizioni di safety e security da adottare e/o valutare in occasione di pubbliche manifestazioni tra le quali la "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";
- le prescrizioni impartite dal Tavolo Tecnico tenutosi presso la Questura di Vicenza di cui al prot. n. 101/L/Gab/2024 del 16/02/2024, documento acquisito al protocollo comunale n. 2475 del 19/02/2024, *con particolare riferimento all'emissione di specifica ordinanza che impedisca la vendita, il porto, trasporto, ecc. di contenitori di vetro e lattine nonché di spray urticanti, artifizi pirotecnici ed oggetti pericolosi in genere;*

Ritenuto di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che rechino disagio e pregiudichino l'incolumità dei residenti e dei partecipanti agli eventi programmati;

Rilevato, in particolare, che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro e/o lattine come pure l'uso di artifici pirotecnici ed oggetti pericolosi in genere può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione della suddetta manifestazione;

Ritenuto, altresì, che l'adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone ed a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e/o lattine o al consumo non responsabile di bevande alcoliche:

- il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;
- il divieto di cui al precedente punto opera anche nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano nelle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico. Gli esercizi pubblici dovranno pertanto attrezzarsi con elementi di carta;
- di stabilire che i divieti di cui sopra abbiano validità **dalle ore 12.00 alle ore 24.00 di domenica 25 Febbraio 2024**;
- di stabilire, inoltre, il divieto, **nella giornata del 24 Febbraio 2024**, di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e/o lattine, limitatamente agli stands che verranno installati in occasione dell'evento in argomento e previsti negli elaborati di cui alla pratica Suap n. 94008290242-09022024-1502 citata in premessa. Pertanto gli stands dovranno attrezzarsi con elementi di carta;
- il divieto di vendita, porto, trasporto ecc. di spray urticanti, artifici pirotecnici e oggetti pericolosi in genere;
- il divieto di porre ostacoli di ogni genere lungo il percorso della sfilata se non previa specifica autorizzazione rilasciata dal Comune;

Richiamati, inoltre:

- l'art. 54 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nella parte in cui si prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art. 4 c. 1 del D.L. n. 14/2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. n. 48/2017 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ed in particolare la definizione di sicurezza urbana intesa come "il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città";

Considerato che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

Visti:

- l'art. 54 c. 4 e c. 4 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 94/2009 con particolare riguardo all'art. 3;
- la L. n. 689 /1981;
- la circolare del Ministero dell'Interno - Dip. Pubblica Sicurezza - n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 e successive modifiche ed integrazioni;

Fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni come da normativa vigente;

## ORDINA

per motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, che durante lo svolgimento della manifestazione denominata "Chiamata di Marzo", nonché nelle aree di ammassamento iniziale e finale, **dalle ore 12:00 alle ore 24:00 di domenica 25 Febbraio 2024 sia:**

1 - fatto divieto agli esercenti delle attività di somministrazione al pubblico di bevande ed agli esercizi commerciali di vendere, per asporto, bevande contenute in qualsiasi contenitore di vetro e/o lattine, anche dispensate da distributori automatici. Per la vendita in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi ed alla conseguente somministrazione in elementi di carta; tale prescrizione vige anche nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico. La somministrazione deve avvenire con l'uso di elementi di carta;

**2 - il divieto di cui al precedente punto 1) opera sia all'interno che all'esterno dei locali sopra indicati.** Gli esercenti dei pubblici esercizi hanno l'obbligo di vigilare affinché nessun avventore esca dal locale con bicchieri o bottiglie di vetro e/o lattine;

3 - il divieto agli operatori degli stands installati in occasione dell'evento in oggetto di cui alla pratica Suap n. 94008290242-09022024-1502, di somministrare e vendere alcolici ed altre bevande in contenitori di vetro e/o lattine durante la giornata di sabato 24 Febbraio 2024. La somministrazione e/o vendita deve avvenire con l'uso di elementi di carta;

4 - il divieto della vendita, del porto, del trasporto ecc. di spray urticanti, artifici pirotecnici e oggetti pericolosi in genere;

5 - il divieto di porre ostacoli di ogni genere lungo il percorso della sfilata se non previa specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.

## AVVISA

Che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € E. 25.00 ad € E. 500.00, con facoltà per i responsabili delle attività che si siano rese fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di € E. 100.00 nel caso della 1° violazione, € E. 200.00 nel caso della 2^ violazione, € E. 300.00 dalla 3° violazione, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della L. n. 689/1981 e dell'art. 7 bis. c. 1 bis. del D.lgs. n. 267/2000.

## AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
- venga notificata a mezzo pec:
  - all'associazione "Ciamar marzo", in qualità di Organizzatore della manifestazione;
  - agli esercizi pubblici rientranti nell'area della manifestazione
  - alla Prefettura di Vicenza
  - alla Questura di Vicenza
  - al Consorzio di Polizia Locale Valle Agno
  - alla Legione Carabinieri Veneto - Stazione di Recoaro Terme.

**IL SINDACO**  
Cunegato Armando

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.